

LA RESPONSABILITÀ PENALE È PERSONALE. APPUNTO.

Contro-manifesto sul caso Moretti

Il 2 luglio 2026, su la Repubblica e il Sole 24 Ore, è apparsa una pagina a pagamento in difesa di un cittadino che non viene mai nominato, e che tutti riconoscono. Rispondiamo.

1. Un'inserzione, non un appello

Il testo che circola come «l'appello dei giuristi» sul caso Moretti non è un atto di dottrina. È una pagina acquistata: in calce, lo sponsor — Partecipazioni Italia, gruppo Webuild. Oltre duecentocinquanta firme, in larga prevalenza vertici e voci dell'impresa, con alcuni nomi illustri dell'accademia e del foro. È uscita nei giorni in cui, esaurito ogni grado di giudizio, un uomo potente entrava in carcere come qualunque condannato.

Chi vuole capire che cosa sia diventata la voce pubblica del diritto in Italia cominci dalla forma: parla per inserzione. E l'inserzione la paga l'impresa. La forma, qui, è già tutto il contenuto.

2. I principi enunciati sono giusti. Ed è questo il punto.

L'appello chiede che la responsabilità penale «si fondi sui fatti, sulle condotte concretamente attuate, sui poteri effettivamente esercitati e sul nesso causale, mai sulla sola funzione». Parole ineccepibili. Sono, alla lettera, la descrizione di ciò che i giudici hanno fatto.

La condanna di Mauro Moretti per la strage di Viareggio — trentadue morti, più di cento feriti — non è un editto: è un accertamento che ha attraversato un primo grado, due appelli e due giudizi di Cassazione, e che ha ricostruito scelte determinate, poteri effettivamente esercitati, un nesso causale argomentato. Si può dissentire da quell'accertamento: lo strumento si chiama impugnazione, ed è stato esercitato fino in fondo.

L'appello, si noti, non indica una pagina, un passaggio, un atto in cui le sentenze avrebbero condannato «per la sola funzione». Non può: dovrebbe citarle, e le sentenze dicono il contrario. Dunque, non difende un principio violato; insinua un fatto — che quattro collegi giudicanti abbiano applicato ciò che dichiarano di non aver applicato — senza assumersi l'onere di provarlo. Nel processo questo ha un nome: affermazione senza prova. Sui

giornali, evidentemente, basta pagarne la pubblicazione.

Nell'appello c'è un solo argomento serio, e merita risposta frontale: il timore che la prevedibilità, al vertice di organizzazioni immense, venga ricostruita col senno di poi. Ma il giudizio di colpa è, per costruzione, un giudizio ex ante: esige una regola cautelare che preesista al fatto e segnali di rischio leggibili prima — e le sentenze hanno dovuto indicarli, non presumerli, misurandoli sui poteri effettivi di chi la sicurezza poteva organizzarla e non lo fece.

Se invece la complessità dell'organizzazione bastasse, da sola, a rendere l'evento imprevedibile per chi la governa, la complessità diventerebbe una patente di irresponsabilità: quanto più grande il potere di organizzare, tanto minore il dovere di rispondere — l'esatto rovescio del principio per cui potere e responsabilità camminano insieme. Per questo chi delega conserva il dovere di scegliere, dotare e vigilare. Il senno di poi è un'obiezione da ricorso: è stata sollevata, discussa e giudicata. Perduta nel processo, non si ricompra sui giornali.

3. La truffa delle etichette

Qui il punto che i firmatari accademici non possono ignorare, perché lo insegnano. La colpa — prevedibilità ed evitabilità dell'evento, violazione di una regola cautelare, esigibilità del comportamento dovuto — è la categoria che la scienza penale ha edificato proprio come baluardo contro la responsabilità oggettiva. È il cuore dell'articolo 27 della Costituzione come lo legge la Corte costituzionale dalla sentenza n. 364 del 1988: nessuna pena senza colpevolezza. Ed è il terreno su cui le Sezioni Unite, nel caso ThyssenKrupp, hanno fissato i criteri per giudicare — con rigore, non per posizione — le condotte dei vertici delle organizzazioni complesse.

In cattedra, tutto questo si insegna come conquista di civiltà. Nell'inserzione lo si rovescia: quando il condannato è il vertice dei vertici, la colpa accertata viene ribattezzata «responsabilità di posizione». Si cambia il nome alla cosa per liberarsi della cosa: è la più classica truffa delle etichette. Ma una categoria che funziona soltanto quando assolve non è più una categoria scientifica. È un servizio.

4. Se fossero coerenti

Prendiamo sul serio la tesi, fino in fondo. Se ogni condanna colposa di chi governa una grande organizzazione è, in quanto tale, responsabilità «di posizione», allora la colpa del vertice non esiste e non può esistere: nessun accertamento, per quanto minuzioso, la salverebbe. Chi lo crede abbia il coraggio delle conseguenze: proponga apertamente l'abolizione della

responsabilità colposa per chi dirige, l'immunità organizzativa per legge. Sarebbe una tesi enorme, ma onesta, e se ne potrebbe discutere alla luce del sole.

Nessuno dei firmatari la propone, e nessuno la proporrà. Perché la colpa deve restare viva in cattedra — vi si fondano i manuali, i corsi, il magistero — e morire in aula, ma soltanto per certi imputati. Le due tesi non stanno insieme. Delle due l'una: o la colpa è una categoria, e allora vale anche per i potenti; o è un privilegio, e allora si abbia la franchezza di dirlo.

5. L'interesse vestito da principio

C'è un modo antico, e sempre istruttivo, di leggere questi documenti: guardare chi parla, e per chi. L'appello si presenta come difesa di principi universali — la civiltà giuridica, la Costituzione, la persona. Le firme e lo sponsor raccontano un interesse particolare: quello di chi i processi dell'impresa li teme, li subisce o li difende. Tra i firmatari non mancano professionisti che assistono, e assisteranno, i vertici dell'economia italiana nei processi di domani: la loro firma non è un parere pro veritate, è una memoria difensiva anticipata, depositata oggi per i clienti di dopodomani.

Tutto legittimo. Ma ogni cosa va chiamata col suo nome: questa è una parte che parla, non la dottrina. Quando l'interesse di pochi riesce a presentarsi come principio di tutti, non siamo davanti al pensiero giuridico: siamo davanti alla sua funzione ideologica.

6. Il garantismo a una direzione

Ogni giorno, nelle aule italiane, medici, capicantiere, piccoli imprenditori, funzionari senza nome vengono condannati per colpa con i medesimi criteri che l'appello denuncia come barbarie — e per loro non esce una pagina, non si mobilita una firma, non si commuove un convegno. Il garantismo che si desta una volta sola, quando il potere è alla sbarra, e dorme tutte le altre, non è garantismo: è un privilegio che ha imparato il lessico dei diritti.

E poiché l'appello invoca i fatti, i fatti siano: l'unica colpa di posizione, a Viareggio, fu abitare in via Ponchielli.

7. Il vuoto che vogliamo riempire

Scriviamo perché quasi nessun altro può farlo. La voce pubblica del diritto penale è ormai parlata, in larghissima parte, da giuristi che il potere economico lo difendono per mestiere; ciò che è scritto qui, per mestiere, non possono dirlo. Questo collettivo — universitari, avvocati, giudici, pubblici ministeri — esiste per riempire quel vuoto. Non abbiamo pagine da comprare: abbiamo gli atti, e chiunque può verificarli.

Non chiediamo pene esemplari. Non celebriamo il carcere di nessuno. Chiediamo la sola cosa che gli articoli 3 e 27 della Costituzione, letti insieme, impongono: che la legge penale pesi allo stesso modo il potente e l'ignoto.

Noi non chiediamo pene esemplari. Chiediamo pene uguali.

whitecollarcrimes — nome collettivo; garante: avv. Luca Santa Maria